



Unione di Comuni della
Romagna forlivese - Unione montana
Sub-ambito Acquacheta Romagna - Toscana



COMUNE DI MODIGLIANA

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

*Approvato con Deliberazione del Consiglio del
Comune di Modigliana
n. ... del*



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 – PREMESSA	2
ART. 2 – PRINCIPI	2
ART. 3 – OGGETTO	3
ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PREPOSTO AL VERDE PUBBLICO	3
ART. 5 – CONSULTA AMBIENTE	3
ART. 6 – CUSTODE DEGLI ALBERI	4
ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PREPOSTO AL VERDE PRIVATO	4
ART. 8 – VIGILANZA	4
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	5
ART. 9 - NORME DI PROGETTAZIONE IN GENERALE	5
ART. 10 - NORME PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	5
ART. 11 – DOTAZIONI MINIME E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VERDE PRIVATO	7
ART. 12 – DISTANZE PER I NUOVI IMPIANTI	7
ART. 13 - SPECIE CONSENTITE E VIETATE	8
ART. 14 - NORME D'IMPIANTO	8
ART. 15 - ACCORGIMENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE	9
ART. 16 – ABBATTIMENTI DI VEGETALI PUBBLICI ESEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	9
ART. 17 - ABBATTIMENTI DI VEGETALI PRIVATI	10
ART. 18 – PROCEDURA PER L'ABBATTIMENTO DI VEGETALI PRIVATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	10
ART. 19 – PROCEDURA PER L' ABBATTIMENTO DI VEGETALI PRIVATI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA	11
ART. 20 – ABBATTIMENTI RIGUARDANTI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VASTE AREE VERDI DI INTERESSE PUBBLICO, STORICO, CULTURALE, NATURALISTICO.	11
ART. 21 – ABBATTIMENTI GIÀ DISCIPLINATI DA NORMATIVE SOVRAORDINATE	11
ART. 22 – REIMPIANTI	11
ART. 23 – POTATURE	12
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	13
ART. 24 – DANNEGGIAMENTI	13
ART. 25 - COMPORTAMENTI VIETATI	13
ART. 26 - NORME PER I CANTIERI	14
TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLA VEGETAZIONE DI PREGIO	15
ART. 27 – ALBERI MONUMENTALI, FILARI ALBERATI, SIEPI E MACCHIE DI PREGIO	15
ART. 28 - AREE DA RINATURALIZZARE.....	15
ART. 29 – RELITTI, EMERGENZE E PROGETTI DI RINATURALIZZAZIONE	15
ART. 30 - SALVAGUARDIA CORSI D'ACQUA	16
ART. 31 - SALVAGUARDIA SIEPI E MACCHIE	16
ART. 32 – SALVAGUARDIA DELLE VECCHIE SISTEMAZIONI AGRICOLE	16
TITOLO V- DISPOSIZIONI FINALI	17
ART. 33 – ORDINANZE	17
ART. 34 – SANZIONI	17
ART. 35 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI	17
APPENDICE A - SPECIE DA UTILIZZARE PER NUOVI GIARDINI E REIMPIANTI	
APPENDICE B.1 E B.2 - SPECIE VIETATE E SPECIE VIETATE E DANNOSE PER L'ECOSISTEMA.	
APPENDICE C - CALCOLO ESTIMATIVO PER IL VALORE DELLE ALBERATURE	
APPENDICE D - LINEE GUIDA PROGETTUALI	
APPENDICE E - TABELLA MONETIZZAZIONI PIANTUMAZIONI IN AREA PUBBLICA	

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSA

1. Il Comune di Modigliana riconosce l'importanza vitale che le associazioni vegetali rivestono come componenti fondamentale del paesaggio, nonché come beni da tutelare e conservare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro. Le associazioni vegetali infatti esplicano, tra le altre, funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, di rigenerazione del suolo, di assorbimento dell'anidride carbonica, di rifugio per la vita animale e di tutela della varietà biologica del territorio e, in generale, di miglioramento qualitativo delle condizioni di vita, anche sotto un profilo culturale, sociale e ricreativo.

ART. 2 - PRINCIPI

1. Con il presente Regolamento il Comune di Modigliana intende disciplinare, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla formazione e la gestione delle dotazioni verdi del territorio comunale, di natura non strettamente agricola, siano esse di proprietà pubblica o privata, promosse dall'attività umana o in evoluzione naturale. Obiettivo del regolamento è assicurare criteri uniformi di progettazione, sviluppo, cura e protezione tali da realizzare:
 - a) associazioni vegetali che siano caratterizzate da essenze proprie del territorio (autoctone);
 - b) un adeguato stato di salute degli ecosistemi;
 - c) maggiore capacità di resistenza e rigenerazione rispetto l'impatto umano;
 - d) lo sviluppo di metodi di gestione a basso impatto ambientale;
 - e) la promozione di condizioni diffuse per la formazione di biocenosi complesse a elevato grado di naturalità;
 - f) rinaturalizzazione delle aree urbane degradate;
 - g) recupero di suolo libero.
2. Gli effetti attesi dall'applicazione del presente regolamento sono:
 - a) contesti idonei allo sviluppo di attività individuali e sociali da svolgersi a contatto con la natura e capaci di far crescere il livello di educazione relativo;
 - b) verde quale elemento importante in un contesto di architettura biosostenibile;
 - c) sistemi vegetali di mitigazione degli impatti paesaggistici prodotti da oggetti edilizi di particolare imponenza;
 - d) caratterizzazione estetica e paesistica della città e del territorio comunale;
 - e) condizioni di miglioramento ambientale attraverso dotazioni verdi, in relazione a funzioni di depurazione, limitazione dell'erosione, riduzione del tasso di carbonio in atmosfera e miglioramento del microclima.
 - f) recupero del paesaggio urbano quale elemento distintivo e qualificante del territorio comunale.
3. Il Comune promuove la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà nella cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete esperienze di collaborazione con imprese no-profit, associazioni di volontariato e cittadini singoli od associati, nonché attraverso la realizzazione di opere e progetti comuni, anche in ambito scolastico, ed in collaborazione con associazioni che si occupano dell'educazione delle giovani generazioni al fine di diffondere una cultura condivisa dell'ambiente e del verde.

ART. 3 - OGGETTO

1. Oggetto del presente regolamento sono le componenti florovegetazionali riconoscibili nel territorio ed articolate come:

- a) parchi e giardini privati, incluse le corti di pertinenza dei fabbricati;
- b) parchi e giardini pubblici, incluse le aree verdi di pertinenza degli edifici pubblici;
- c) alberature e aiuole stradali;
- d) monumenti vegetali come alberi singoli o associazioni di individui;
- e) ambiti fluviali e perfluviali.

2. Sono oggetto di tutela da parte del presente regolamento non solo i singoli alberi, ma anche le aggregazioni vegetali costituenti una delle articolazioni riconoscibili al precedente comma e le condizioni ambientali che concorrono a realizzare dette articolazioni. In particolare si considerano vincolati, secondo le disposizioni del presente Regolamento, tutti gli alberi con circonferenza del tronco superiore a m. 0,20, misurati all'altezza di m. 1 dal colletto, gli arbusti di età superiore ad anni 10 e le specie protette dalla legislazione vigente, indipendentemente da dimensioni ed età.

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

- a) la vegetazione all'interno delle aree forestali, demaniali e nei vivai, nonché su tutte le piante da frutto fatta eccezione per quelle di particolare pregio storico e paesaggistico;
- b) i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno, in quanto soggetti a lavorazioni annuali o periodiche tali da limitare lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente;
- c) le siepi frangivento costituite da conifere e analoghe realizzazioni, estranee al paesaggio tradizionale;
- d) le fasce fluviali e le zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali), relative alle aree protette, aree di riequilibrio ecologico, alle aree di alto valore storico-ambientale.

4. Alcune specie inadatte, esotiche o infestanti, negative per la biodiversità autoctona, ricadono solo parzialmente in questa esclusione, come meglio specificato al successivo art. 13 comma 3.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PREPOSTO AL VERDE PUBBLICO

1. Al Settore Lavori Pubblici Patrimonio del Comune di Modigliana è demandata la responsabilità tecnica della gestione e della tutela del verde pubblico comunale sia nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, sia nella gestione del verde.
2. Gli interventi che interessano il patrimonio verde pubblico esistente o da realizzare, sono soggetti al parere preventivo del settore di cui al comma 1.
3. Il parere di cui al comma 2 è richiesto da qualunque soggetto pubblico o privato il cui intervento di nuova realizzazione, manomissione od occupazione, interessa direttamente il verde pubblico (parco, giardino, area verde, aiuola).

ART. 5 – CONSULTA AMBIENTE

1. Il Comune ha facoltà d'istituire una Consulta o Commissione Ambiente col compito d'assistere il Sindaco, l'assessore delegato e gli uffici nella formulazione di proposte sugli indirizzi tecnici e culturali per la conservazione e la qualificazione del verde urbano.
2. La Consulta o Commissione, se istituita, esprime pareri sui seguenti aspetti principali:
 - a) individuazione delle vegetazioni di pregio di cui all'art. 27;

- b) progetti di rilevanza comunale riguardanti il verde pubblico;
 - c) altre problematiche di carattere tecnico specialistico o scientifico nella quale la Consulta possa utilmente concorrere alla definizioni di indirizzi e programmi per la tutela del verde;
 - d) programmazione ed organizzazione di giornate ecologiche ed altri eventi come la Giornata dell'Albero atti a promuovere la cultura ambientale e la partecipazione dei cittadini alla tutela del verde pubblico;
 - e) promuovere iniziative di formazione dei cittadini e di educazione per le fasce giovani della cittadinanza per la gestione del verde.
2. La Consulta o Commissione è istituita secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento Comunale di riferimento.

ART. 6 – CUSTODE DEGLI ALBERI

1. Il Comune ha facoltà d'istituire una figura di "Custode degli Alberi", che collabora attivamente con gli uffici nei modi stabiliti da apposito Regolamento.
2. Il Custode degli Alberi ha libero accesso alle aree verdi comunali, svolge mansioni di vigilanza, piccola manutenzione e segnalazione di problematiche all'U.T.C.. Egli è membro della Consulta Ambiente, se istituita, e collabora con Comune, scuola, associazioni ed altri soggetti per la divulgazione dei valori naturalistici ed ambientali.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PREPOSTO AL VERDE PRIVATO

1. Al settore Edilizia Privata del Comune di Modigliana è demandata la responsabilità tecnica della gestione delle richieste inerenti il verde privato.

ART. 8 – VIGILANZA

1. Della vigilanza sul rispetto del presente regolamento è incaricata la Polizia Municipale.
2. La violazione delle norme presuppone l'emanazione di sanzioni specificate nel successivo art. 34 "Sanzioni".

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 9 - NORME DI PROGETTAZIONE IN GENERALE

1. Quando si procede alla formazione di aree verdi, siano piccoli giardini privati o estensioni di aree pubbliche, la progettazione relativa deve tener conto dell'elenco di essenze all'APPENDICE A delle presenti norme, scelte in base alle loro peculiarità, alle caratteristiche ambientali più strettamente influenti sullo sviluppo vegetale (tipo di terreno, clima, presenza di edifici e loro effetti sull'insolazione) e in presenza dei metodi colturali più appropriati (piantumazione, irrigazione, eventuali trattamenti antiparassitari).

ART. 10 - NORME PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

1. La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento.
2. E' indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano. La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate (vedasi APPENDICE A), resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sestri di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica e, in più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante ed alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione.
3. Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai maggiori corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, dovranno conformarsi al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti.
4. I progetti di sistemazione del verde dovranno essere sempre redatti da un tecnico abilitato e iscritto al rispettivo Ordine o Collegio Professionale.
5. Nei casi in cui la superficie d'intervento a verde sia superiore a 1.500 mq i progetti dovranno essere redatti da un tecnico abilitato nel settore quali ad esempio Dottori Agronomi e Forestali, Agrotecnici, Architetti Paesaggisti ecc...
6. Per quanto riguarda i criteri di progettazione del verde pubblico si fa riferimento all'APPENDICE D "LINEE GUIDA PROGETTUALI".
7. In sede di convenzione la realizzazione delle opere a verde pubblico dovrà essere garantita da apposita fideiussione pari al 100% del valore delle stesse (con possibilità di rateizzazione come da procedure codificate per le opere di urbanizzazione) stabilito a seguito di computo metrico estimativo validato dal Settore LL.PP. Patrimonio del Comune di Modigliana. Tale garanzia sarà inoltre finalizzata all'attecchimento delle piante arboree ed arbustive nonché al mantenimento delle opere a verde per una durata triennale a decorrere dalla data di presa in carico da parte del Comune di Modigliana.
8. L'esecuzione delle opere a verde dovrà avvenire solo a seguito di permesso di costruire rilasciato su progetti esecutivi redatti secondo la normativa vigente.
9. Tutti gli interventi relativi alle piantumazioni (arboree e arbustive) dovranno essere comunicati almeno 5 giorni prima dalla loro esecuzione al Settore LL.PP. Patrimonio del Comune di Modigliana, il quale potrà effettuare un sopralluogo di verifica. Le realizzazioni

- delle opere a verde dovranno essere eseguite a regola d'arte da Imprese regolarmente iscritte alla Camera di commercio.
10. La manutenzione, il funzionamento e la gestione delle opere a verde realizzate, la garanzia di attecchimento per tutte le piante ed il manto erboso, oltre all'immediato ripristino delle opere deteriorate, sono a carico dei soggetti attuatori fino alla scadenza di cui al comma 1 (tre anni dalla presa in carico del Comune), così come gli oneri di allacciamento, contratto e consumo delle utenze relative alle opere impiantistiche previste nelle aree di verde pubblico fino alla presa in carico degli impianti da parte del Comune.
 11. Durante l'esecuzione delle opere a verde si potranno introdurre modifiche non sostanziali riguardanti le dotazioni tecnologiche (es. esigue modifiche all'impianto d'irrigazione, alle vasche di laminazione ecc...), da concordarsi preventivamente tra le parti (Comune – soggetto attuatore), a seguito di integrazioni o miglioramenti tecnologici che si rendano necessari per la corretta esecuzione delle stesse, comunque nei limiti fissati dalla Convenzione sottoscritta.
 12. Le opere a verde realizzate da parte dei privati sulle aree da cedere al Comune divengono parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, entrano nella rete dei servizi dell'Amministrazione comunale, assumono carattere e valenza di opere pubbliche e pertanto la loro cessione all'Amministrazione comunale viene assoggettata al rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, a seguito di collaudo secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla convenzione.
 13. Unitamente alla richiesta di collaudo da parte del soggetto attuatore, sarà consegnato su supporto informatico il rilievo a terra as-built in formato CAD (dwg) compatibile (eventualmente georeferenziato) al Settore LL.PP. Patrimonio del comune:
 - il rilievo delle opere eseguite, comprensivo di alberature, arredi, opere impiantistiche e strutturali, con evidenziati i punti fissi di riferimento rispetto ai quali le opere siano individuate univocamente;
 - le certificazioni di qualità, passaporto fitosanitario del materiale vegetale, manuali d'uso, garanzie, dichiarazioni di corretta esecuzione ed autorizzazioni attinenti ai materiali impiegati per la realizzazione delle opere a verde.
 14. Per quanto riguarda le utenze delle reti tecnologiche a servizio delle opere a verde, a verifica finale approvata, verranno comunicati ai soggetti gestori il cambio di intestazione di contratto e i consumi registrati fino a quel momento, che verranno addebitati al soggetto attuatore. Le opere di urbanizzazione non s'intendono regolarmente allacciate alle reti pubbliche generali corrispondenti se non sono stati eseguiti i versamenti relativi ai diritti di allacciamento e di contratto.
 15. Trascorsi tre anni dalla presa in carico da parte del Comune di Modigliana, al fine di verificare un corretto attecchimento delle essenze arboree ed arbustive nonché del mantenimento delle intere aree a verde, gli incaricati del Settore LL.PP. Patrimonio del Comune effettueranno un apposito sopralluogo. Detto sopralluogo potrà avvenire alla presenza di incaricati del soggetto attuatore e delle risultanze dello stesso dovrà essere redatto apposito verbale che riporterà eventuali difformità, nelle caratteristiche delle piantumazioni eseguite, ovvero delle carenze non fisiologiche nella manutenzione agronomica degli interventi realizzati. Qualora dette difformità e/o carenze non siano conformabili a quanto autorizzato e collaudato, il soggetto attuatore dovrà procedere tempestivamente, con ogni onere e responsabilità a proprio carico, ai ripristini, alle modifiche ed alla realizzazione degli interventi necessari per conformare dette opere. In tali circostanze, ogni onere manutentivo permane a carico del soggetto attuatore fino all'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino, che dovrà essere comunicata al Settore LL.PP. Patrimonio del Comune, il quale effettuerà un ulteriore sopralluogo di verifica. In caso di accertata rispondenza tra le opere autorizzate ed eseguite e riscontrato l'attecchimento del materiale vivaistico si darà parere favorevole allo svincolo della garanzia finanziaria (fideiussione) prodotta in sede di convenzione.

ART. 11 – DOTAZIONI MINIME E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VERDE PRIVATO

1. In tutto il territorio urbanizzabile ed urbanizzato, qualora si attuino gli interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione la dotazione minima di verde privato è definita dalle Norme di Piano. La dotazione risultante potrà essere declinata con le seguenti modalità:

a) 1 albero di 1^a o 2^a grandezza con circonferenza del fusto non inferiore a cm 16 misurata a 1,00 ml. Da terra.

ovvero

b) 2 alberi di 3^a grandezza con circonferenza del fusto non inferiore a cm 14 misurata a 1,00 ml. da terra.

ovvero

c) 5 arbusti di altezza minima di 1,20 m.

L'opzione di cui al punto c) dev'essere motivata (es. distanze insufficienti dai confini, da edifici, da reti tecnologiche ecc...) e comunque deve essere sempre previsto almeno un albero di 1^a e 2^a grandezza.

Qualora nella superficie privata non vi siano le condizioni tecniche per accogliere il numero di piante prestabilite è possibile richiedere al Comune che le piantumazioni avvengano in aree verdi pubbliche, su indicazione del Settore LL.PP. Patrimonio.

In alternativa a quanto sopra riportato, le piantumazioni in area verde pubblica potranno essere monetizzate come riportato nella tabella di cui all'APPENDICE F. Il loro impiego sarà vincolato esclusivamente ad interventi di messa a dimora di nuove piante arboree ed arbustive in aree pubbliche.

2. In caso debbano essere piantati nuovi alberi o arbusti, è fatto obbligo di mettere a dimora vegetazione ben introdotta nel contesto ambientale ed urbanistico del territorio, scegliendo le essenze negli elenchi allegati, distinti per localizzazione dei lotti, tra alberi di 1°, 2° e 3° grandezza, in funzione dello spazio disponibile, tra quelle elencate nell' APPENDICE A.
3. Per agevolare nella scelta della specie, gli alberi sono state distinti per classe di grandezza, intendendo l'altezza massima a maturità della specie secondo il seguente schema:

Classe di grandezza	Altezza della pianta a maturità
I	> 18 ml
II	12-18 ml
III	< 12 ml

ART. 12 – DISTANZE PER I NUOVI IMPIANTI

1. Per quanto concerne le distanze minime d'impianto tra gli alberi per i nuovi impianti devono essere applicate le disposizioni riportate nell'APPENDICE A del presente Regolamento.
2. Per le distanze delle siepi e delle alberature dai confini di proprietà si rinvia agli art. 894, 895 e 896 del Codice Civile.
3. Per quanto concerne la distanza del fusto degli alberi di nuovo impianti dagli edifici, compresi gli aggetti (es. terrazzi), dev'essere mantenuto il minimo di 2 metri.
4. La zona di pertinenza dell'albero (o ZPA), distinto in classe di grandezza in base all'APPENDICE A, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dal raggio a terra a partire dal filo del tronco dell'albero secondo il seguente schema:

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN M
Alberi monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm.	2,50 m
Alberi di 1 ^a grandezza (altezza a sviluppo completo > 25 m)	1,00 m
Alberi di 2 ^a grandezza (altezza a sviluppo completo 15-25 m)	1,00 m
Alberi di 3 ^a grandezza (altezza a sviluppo completo < 15 m)	0,75 m

5. La zona di pertinenza degli alberi deve essere lasciata obbligatoriamente a terreno nudo (pacciamato, inerbito o impiantato con specie vegetali tappezzanti) o pavimentata con grigliato filtrante in cemento o materiale plastico o altri materiali permeabili su letto di materiali permeabili. E' fatto divieto di rendere impermeabili con pavimentazioni continue o altre opere edilizie le zone di pertinenza degli alberi. Nelle zone di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale imputrescibile o impermeabilizzante.
6. Per quanto riguarda la distanza degli alberi sia pubblici che privati, dai pali della pubblica illuminazione, si definisce che tale distanza è variabile a seconda delle dimensioni dell'albero adulto e a seconda del tipo di lampione previsto, in considerazione del fatto che la chioma non deve interferire con i lampioni stradali e con il cono luminoso.
7. Nelle aree verdi pubbliche sistemate a prato o alberate non deve essere prevista una rete scolante, salvo casi particolari da valutare singolarmente da parte del Settore LL.PP. Patrimonio del comune, per cui sono da evitare pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, poiché vanno incentivati tutti i metodi che favoriscano la percolazione diretta delle precipitazioni nel suolo e in particolare quelle lavorazioni e sistemazioni del terreno atte a prevenire i ristagni d'acqua.
8. Per le distanze dalle reti viarie si veda successivo art. 14.

ART. 13 - SPECIE CONSENTITE E VIETATE

1. Le specie autoctone, le esotiche naturalizzate e quelle esotiche di inserimento più recente o non naturalizzate (segnalate da sigla ESO) ammissibili, si trovano elencate nell'APPENDICE A del presente regolamento, suddivise per alberi e arbusti.
2. Le specie che presentano problemi di adattamento al nostro territorio, perché esotiche o provenienti da realtà pedoclimatiche diverse, nonché quelle esotiche invadenti e quindi dannose per l'ecosistema sono vietate. Le specie vietate sono elencate nelle APPENDICI B.1 e B.2 e sono quelle più diffuse. Esse sono consentite unicamente in sostituzione di esemplari della medesima specie e varietà in parchi e giardini storici, viali e consimili contesti al fine di preservarne l'omogeneità formale dell'impianto, oppure per motivi di studio in orti botanici e collezioni.
3. Nel caso di specie vietate e dannose per l'ecosistema di cui all'APPENDICE B.2 (es. robinia pseudoacacia, ailanthus ecc...) la richiesta di abbattimento deve essere presentata secondo le norme contenute nell'art. 17 "Abbattimento di alberature private con procedura semplificata".

ART. 14 - NORME D'IMPIANTO

1. Nella messa a dimora delle varie essenze, ma in special modo per quelle di prima e seconda grandezza, si devono rispettare i distacchi dai confini e dalla pubblica via in modo tale da non costituire ostacolo alla visibilità di curve o incroci stradali, e pericolo per chi percorre la pubblica strada.
2. Nelle aree destinate a verde pubblico e privato i sestri d'impianto, salvo casi particolari da valutare caso per caso, devono essere irregolari al fine di evitare un effetto innaturale.
3. Vanno osservate le seguenti disposizioni:
 - a) non possono essere piantumati esemplari a radice nuda, ad eccezione di arbusti; nel caso di alberi, la radice nuda è consentita solo per esemplari provenienti dai vivai forestali pubblici;
 - b) la buca di impianto dev'essere larga almeno il triplo e profonda almeno il doppio rispetto al pane di terra dell'albero o dell'arbusto;
 - c) dev'essere prevista l'aggiunta di sostanza organica (letame maturo, torba o compost) e di terra agricola per eventuali riporti di terreno;
 - d) la piantumazione va eseguita nel periodo novembre-marzo, evitando momenti con temperature negative e con precipitazioni;
 - e) vanno evitati movimenti di terra al verificarsi di condizioni di eccessiva umidità del suolo, che oltre a impedire la buona riuscita dei lavori suddetti, andrebbero a costipare

le componenti argillose, pregiudicando il buon attecchimento e il successivo sviluppo vegetale;

- f) i pali tutori devono essere in legno e collegati al tronco con materiali flessibili;
- g) il tronco deve essere coperto, nelle specie più sensibili (carpini, tigli, frassini, ontani), da cannetta protettiva per evitare ustioni e necrosi del lato esposto al sole;
- h) le aree di pertinenza da lasciare inerbite o pacciamate intorno al tronco per consentire un'adeguata penetrazione di acqua meteorica e ossigeno nel suolo, non debbono essere inferiori a m 1,00 di raggio misurato dalla base del tronco per quanto riguarda le alberature di 1^a e 2^a grandezza, m 0,75 per quelle di 3^a grandezza e m 2,50 per le alberature monumentali e/o di pregio;
- i) nelle aree di verde pubblico, anche se date in gestione ai privati, l'allestimento vegetazionale deve essere dotato di un impianto di micro-irrigazione (goccia a goccia), almeno per i primi cinque anni, ovvero sino a che la pianta non avrà raggiunto uno stadio di sviluppo tale da renderla autosufficiente. L'acqua dovrà provenire preferibilmente da falda sotterranea o dal recupero di acque meteoriche e non da rete acquedottistica.

ART. 15 - ACCORGIMENTI CULTURALI E DI MANUTENZIONE

1. Se la scelta della specie, le tecniche di piantumazione e altri interventi agronomici sono stati realizzati nel migliore dei modi, la pianta dovrebbe crescere in maniera ottimale. In questo caso ci si dovrà limitare a pochi e semplici interventi culturali.
2. L'eventuale tipologia d'intervento è quella fitosanitaria, che va indirizzata ai seguenti parassiti, alcuni dei quali sottoposti da specifici decreti ministeriali a trattamento obbligatorio sia in aree verdi pubbliche che private:
 - a) Processionaria del pino, *Thaumetopea pityocampa* (DM 17-04-98)
 - b) Cancro colorato del platano, *Ceratocystis fimbriata* (DM 17-04-98)
 - c) Colpo di fuoco batterico delle rosacee, *Erwinia amylovora* (DM 27-03-96)
 - d) Cameraria dell'ippocastano, *Chameraria horidella*
 - e) Ifantria americana dei gelsi e dell'acero negundo, *Iphantria cunea*
3. Nel caso di altre malattie dovute all'aggressione di insetti, quali afidi, cocciniglie, lepidotteri e coleotteri, solo in casi particolarmente intensi sarà consentito intervenire con prodotti biologici o a basso impatto ambientale (endoterapici), in quanto una certa quantità di parassiti non pregiudica la salute dell'organismo vegetale, anzi incrementa la biodiversità dell'ecosistema.
4. Gli interventi sono assolutamente vietati nei periodi di fioritura per non danneggiare le api o altri pronubi naturali.
5. Nelle aree comunali, durante gli interventi fitosanitari, l'Amministrazione comunale si impegna a comunicare alla cittadinanza il periodo e la tipologia di intervento previsto, tramite l'affissione di appositi cartelli.

ART. 16 – ABBATTIMENTI DI VEGETALI PUBBLICI ESEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Gli abbattimenti di vegetali vincolati dal presente regolamento, come indicato negli art. 3 e 13, posti in aree pubbliche effettuati dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione alla Giunta Comunale.
2. Per gli abbattimenti di alberature stradali, oltre a quanto specificato al comma 1, dovranno essere rispettate le normative e le procedure previste dalla normativa vigente in materia.
3. Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli indifferibili e urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, per i quali il Settore LL.PP. Patrimonio e Progettazione del comune potrà intervenire senza alcuna comunicazione alla Giunta Comunale, previa autorizzazione da parte del Responsabile del Settore LL.PP. Patrimonio del Comune.

4. Durante i lavori di abbattimento l'Amministrazione comunale si impegna a comunicare alla cittadinanza, tramite l'affissione di appositi cartelli, la tipologia dell'intervento e le motivazioni che hanno portato ad intervenire in tal senso.
5. Per ogni abbattimento effettuato deve essere previsto l'impianto di un numero di specie arboree che mantengano almeno costante il patrimonio verde esistente.

ART. 17 - ABBATTIMENTI DI VEGETALI PRIVATI

1. L'abbattimento di vegetali privati disciplinati dal presente regolamento, come indicato negli art. 3 e 13, è ammesso, di norma, nei casi di reale necessità quali:
 - a) vegetali che manifestino difetti strutturali e fitosanitari interni che ne possono pregiudicare la stabilità;
 - b) vegetali anche di buono o elevato valore ornamentale, che provochino danni strutturali a edifici, fognature, marciapiedi, recinzioni per i quali non siano perseguibili soluzioni tecniche alternative per la salvaguardia;
 - c) sia presente un progetto di riqualificazione complessiva dell'area verde esistente nonché del contesto d'inserimento che apporti un miglioramento ambientale ed estetico dell'area.
 - d) vegetali completamente secchi ovvero specie vietate e dannose per l'ecosistema di cui all'APPENDICE B.2;
 - e) vegetali colpiti da sentenze giudiziarie;
 - f) casi di incolumità pubblica e privata (es. alberature cadute accidentalmente a causa di calamità naturali o in caso di repentino ribaltamento con sollevamento del terreno o stroncamento del fusto con evidente pericolo per la pubblica e privata incolumità) ovvero abbattimenti già eseguiti per esigenze contingibili e urgenti;
 - g) vegetali che interferiscono con servizi/sottoservizi pubblici quali strade, linee elettriche, linee delle telecomunicazioni, fognature ecc...
2. Al fine di evitare danneggiamenti all'avifauna nidificante gli abbattimenti sono esclusi indicativamente nel periodo che va dal 1 aprile al 30 settembre, salvo diverse prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo. Sono autorizzati abbattimenti urgenti, in deroga alle norme del presente articolo, solo in casi di comprovata e immediata pericolosità per persone e cose, come nel caso di alberi parzialmente sradicati da eventi meteorici estremi (venti di tempesta, nevicate pesanti, alluvioni) o da fenomeni di dissesto idrogeologico (frane).

ART. 18 – PROCEDURA PER L'ABBATTIMENTO DI VEGETALI PRIVATI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

1. Il proprietario dell'area che intende richiedere l'abbattimento di vegetali ivi presenti vincolati dal presente regolamento, come indicato negli art. 3 e 13, e rientranti nei casi di cui all'art. 17 comma 1 lettere a), b), c) dovrà presentare la domanda di autorizzazione al Comune di Modigliana mediante la compilazione dell'apposito modulo prestampato in marca da bollo, con allegata la seguente documentazione:
 - Planimetria del lotto (scala massima 1:500),
 - Documentazione fotografica dell'alberatura oggetto della richiesta,
 - Perizia tecnica a firma di tecnico abilitato che abbia competenze nella verifica delle problematiche strutturali su edifici (*nel solo caso di piante che provochino danni strutturali ad edifici, fognature, marciapiedi, recinzioni, sottoservizi ecc...*),
 - Perizia tecnico-statica con tecnica VTA o perizia fitosanitaria a firma di tecnico abilitato, ovvero Dottore agronomo/forestale (*nel solo caso di piante che manifestino difetti strutturali e fitosanitari interni che ne possono pregiudicare la stabilità*).
2. L'ufficio competente, una volta effettuato l'eventuale sopralluogo di verifica, emetterà l'atto autorizzativo o il diniego entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. L'abbattimento non autorizzato di vegetali disciplinati dal presente regolamento, come indicato negli art. 3 e 13, e rientranti nei casi di cui al comma 1 del presente articolo determina le sanzioni previste all'art. 33 "Sanzioni" del presente Regolamento. La ditta o il soggetto che effettua l'abbattimento di vegetali è tenuto a verificare l'autorizzazione

espressa dagli uffici comunali. Nel caso di abbattimenti non autorizzati la sanzione sarà indirizzata in solido ai soggetti a vario titolo inadempienti.

ART. 19 – PROCEDURA PER L' ABBATTIMENTO DI VEGETALI PRIVATI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

1. Il proprietario dell'area che intende richiedere l'abbattimento di vegetali ivi presenti vincolati dal presente regolamento, come indicato negli art. 3 e 13, e rientranti nei casi di cui all'art. 17 comma 1 lettere d), e), f), g) dovrà inviare comunicazione di abbattimento delle alberature al Comune di Modigliana. Trascorsi 15 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione il privato potrà procedere all'abbattimento; alla comunicazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: Planimetria del lotto (scala massima 1:500), Documentazione fotografica dell'alberatura oggetto della comunicazione.
2. L'ufficio competente potrà effettuare controlli a campione atti a verificare la veridicità di quanto comunicato.
3. L'abbattimento di vegetali vincolati dal presente regolamento, come indicato negli art. 3 e 13 e rientranti nei casi di cui all'art. 17 comma 1 lettere d), e), f) e g) di cui non è stata data preventiva comunicazione agli Uffici comunali è soggetto alle sanzioni previste all'art. 34 "Sanzioni" del presente Regolamento.

ART. 20 – ABBATTIMENTI RIGUARDANTI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VASTE AREE VERDI DI INTERESSE PUBBLICO, STORICO, CULTURALE, NATURALISTICO.

1. Fatti salvi i casi di cui all'art.17 comma 1 lettere a, b, d, e, f, g, gli interventi previsti in aree verdi di interesse pubblico, storico, culturale, naturalistico quali ad esempio parchi di ville storiche, complessi religiosi, orti e giardini naturalistici ecc., devono essere attuati tramite presentazione di un progetto di riqualificazione complessiva, che persegua o la conservazione o il miglioramento ambientale ed estetico dell'area verde.
2. Il competente ufficio comunale, avvalendosi eventualmente di competenze terze specifiche di esperti e/o della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP), valuterà ogni singolo progetto di riqualificazione anche in deroga agli articoli 17, 18 e 19 del presente Regolamento, e provvederà ad impartire prescrizioni specifiche relativamente agli eventuali abbattimenti previsti e alla successiva compensazione.

ART. 21 – ABBATTIMENTI GIÀ DISCIPLINATI DA NORMATIVE SOVRAORDINATE

1. Per abbattimenti relativi a specie di piante disciplinate da normative sovraordinate occorre seguire le procedure e le prescrizioni previste da queste ultime.

ART. 22 – REIMPIANTI

1. Per ogni singolo abbattimento di piante ai sensi del precedente art. 17 è sempre prescritto il reimpianto nella stessa proprietà, oppure, quando le condizioni non lo consentano, in area verde pubblica, del numero seguente di alberature:
 - n. 1 albero di prima o seconda grandezza, di cui all'art. 13 e all' APPENDICE A del presente Regolamento, con circonferenza del tronco non inferiore a m. 0,16 misurata a m.1 di altezza da terra;

OVVERO

 - n. 2 alberi di terza grandezza, di cui all'art. 13 e all' APPENDICE A del presente Regolamento, con circonferenza del tronco non inferiore a m. 0,14 misurata a m.1 di altezza da terra.
2. Le compensazioni di cui al comma precedente, nei casi in cui sia prevista la piantumazione in area verde pubblica, potranno essere eventualmente monetizzate come riportato nella tabella di cui all'APPENDICE E. Il loro impiego sarà vincolato esclusivamente per interventi di messa a dimora di nuove piante arboree ed arbustive in aree pubbliche.

ART. 23 – POTATURE

1. Ad eccezione delle specie coltivate per le quali la potatura ha funzione produttiva, pur abbreviando inevitabilmente la vita dell'albero, una pianta in assenza di patologie o problemi particolari non necessita di potature, se non nella primissima fase di sviluppo (potatura di formazione) o nei casi in cui i rami vadano ad interferire con fabbricati o altri elementi limitrofi quali ad esempio le reti tecnologiche. Le potature non sono soggette ad autorizzazione.
2. Le potature consentite non debbono interessare rami con circonferenza superiore ai cm 30, salvo i casi suddetti. Esse devono essere eseguite nel periodo di fermo vegetativo della pianta, sia per non indebolire l'albero, sia per evitare danni all'avifauna nidificante, dal 1 novembre a fine marzo.
3. Capitozzature e/o potature drastiche ovvero potature che prevedono tagli di rami con circonferenza superiore a 30 cm. e sono ammesse solo nei seguenti casi:
 - a. quando riguardino essenze che vi sono sottoposte in ragione di una tradizione agraria e/o gestione dell'azienda agricola, che ha costruito il paesaggio locale, quali gelsi e salici da vimini;
 - b. quando l'intervento si renda necessario per rimuovere una situazione di pericolo;
 - c. nel caso in cui si debbano trapiantare alberi maturi nell'ambito di appositi progetti di recupero;
 - d. in seguito a situazioni di disseccamento della chioma o interventi di dendrochirurgia che devono essere seguiti da un Dottore Agronomo/Forestale;
 - e. in relazione a rami che possano interferire con la pubblica viabilità o con le linee aeree elettriche o telefoniche.
4. Il proprietario dell'area che intende effettuare potature rientranti tra le casistiche di cui al comma 3 lettere b), d), e) dovrà inviare comunicazione di potatura delle alberature su carta semplice al Comune di Modigliana con allegata la seguente documentazione: Planimetria del lotto (scala massima 1:500), Documentazione fotografica dell'alberatura oggetto della comunicazione, Relazione. L'Ufficio competente ha la facoltà, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, di produrre atti ostativi all'esecuzione della potatura ovvero richiedere atti integrativi; trascorso tale termine il privato potrà procedere alla potatura.
5. La potatura delle conifere, in particolare di abeti, cedri, pini e similari, deve avvenire eliminando i rami inferiori secchi o in via di disseccamento che vanno tagliati all'inserzione con il tronco. Per le conifere appartenenti alle diverse specie di cipresso, tuia, ginepro e similari la potatura può interessare anche rami laterali lontani dal fusto nel caso di piantumazione a siepe o arte topiaria.
6. Per qualunque potatura di specie appartenenti al genere *Platanus* (platano) occorre fare riferimento alla normativa regolata dall'Osservatorio Regionale Malattie delle Piante per evitare la diffusione del cancro colorato. In questo caso la mancanza di autorizzazione comporta le particolari sanzioni (denuncia all'autorità giudiziaria) previste dalla normativa vigente.
7. Le recisioni di radici di alberature che si protendano nel fondo del vicino, anche nel caso non rientrino per dimensioni o tipologia nelle disposizioni del presente Regolamento, devono essere motivate in ragione della salvaguardia dello stato vegetativo e della sicurezza delle piante stesse che deve avere la prevalenza su un generico diritto del proprietario.
8. Le potature dovranno essere eseguite da personale specializzato secondo le norme di sicurezza vigenti.
9. Gli eventuali abusi rispetto le norme specifiche suddette, saranno sanzionati ai sensi del successivo art. 34 "Sanzioni". La sanzione sarà indirizzata in solido ai soggetti a vario titolo inadempienti.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 24 – DANNEGGIAMENTI

1. Sono considerati danneggiamenti:
 - a. Versamento di sostanze dannose quali, acidi, sali (in particolare cloruro di sodio), oli, idrocarburi, diserbanti, ed altre sostanze chimiche tossiche per i vegetali nelle aree di pertinenza delle piante;
 - b. Combustione di sostanze varie all'interno delle stesse aree e comunque nelle vicinanze della chioma;
 - c. Impermeabilizzazione con pavimentazioni, asfalti e cemento entro l'area di pertinenza dell'albero;
 - d. Realizzazioni di cordoli o manufatti entro l'area di pertinenza dell'albero;
 - e. Affissione diretta sulle alberature di manifesti ed allestimenti che comportino l'uso di chiodi e fili metallici;
 - f. L'asporto di terreno nelle aree limitrofe, così come il riporto di materiale che vada a coprire il colletto della pianta;
 - g. Scavi di varia natura in adiacenza al tronco e comunque entro l'area di pertinenza dell'albero;
2. Per quanto riguarda gli scavi per condutture, si dovrà fare riferimento alla "zona di pertinenza dell'albero" di cui all'art. 12 comma 2.
3. Se il danno appare irreparabile o porta alla morte dell'albero si ricade nella casistica dell'abbattimento abusivo. Si rimanda per le specifiche sanzioni al successivo art. 34 "Sanzioni" del presente regolamento.

ART. 25 - COMPORAMENTI VIETATI

1. E' espressamente vietato:
 - a. danneggiare alberi, arbusti o piante erbacee con taglio diretto o con sostanze tossiche; è vietato anche danneggiare i prati;
 - b. raccogliere qualunque parte delle piante, così come terriccio e muschio;
 - c. provocare danni alle strutture e all'arredo urbano;
 - d. inquinare il terreno e le fontane con sostanze pericolose;
 - e. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi cestini.
 - f. Diserbare chimicamente, pur con prodotti certificati a basso impatto ambientale, è consentito solo nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di un intervento di sfalcio meccanico e la sua assoluta necessità.
2. Le combustioni di potature e sfalci sono consentite nei modi, nei tempi e con le prescrizioni dettate dalla normativa vigente.
3. In occasione di ogni trattamento con prodotti fitosanitari nelle aree urbane o in appezzamenti investiti a colture agricole ubicate all'interno di aree urbane devono essere adottate tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio o pericolo per la salute e per l'ambiente, e segnatamente:
 - a. avvisare con almeno 24 ore di anticipo le persone che abitano nelle vicinanze del luogo interessato dal trattamento, informandole sulla tipologia di prodotto impiegato, in particolare se si tratta di prodotti Molto Tossici - Tossici - Nocivi ed invitandoli ad adottare idonee precauzioni fra cui in particolare: 1) tenere chiuse porte e finestre durante l'irrorazione; 2) evitare di esporre indumenti e sostanze alimentari; 3) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, in particolare se adibite al gioco dei bambini;
 - b. adottare tutte le misure atte ad evitare l'accesso nelle aree trattate a persone o animali per periodi di tempo congrui rispetto alla tipologia e alle modalità di trattamento eseguito;
 - c. allontanare gli animali domestici proteggendone i ricoveri e le suppellettili;
 - d. preavvisare e segnalare i trattamenti con cartelli anche lungo le strade investite dall'irrorazione, permettendo la rimozione delle auto in sosta;

- e. eseguire i trattamenti preferibilmente nel primo mattino o nelle ore serali evitando le ore di massimo affollamento o traffico;
 - f. non eseguire trattamenti nelle giornate ventose o di tempo perturbato;
 - g. non eseguire trattamenti su orti o in vicinanza di questi se non adeguatamente protetti ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano quando il prodotto utilizzato non è registrato per l'uso su tali frutti.
4. Inadempienze alle precedenti norme comportano sanzioni specificate nell'art. 34 "Sanzioni".

ART. 26 - NORME PER I CANTIERI

1. Nelle aree di cantiere si devono utilizzare tutti gli accorgimenti per limitare i danni alla vegetazione esistente e più in generale per non alterare la normale struttura del suolo.
2. Oltre alle avvertenze normate all'articolo precedente, si dispone che il transito dei mezzi di trasporto avvenga sui percorsi destinati ad essere in seguito cementati o asfaltati; se ciò non fosse possibile occorre limitare il costipamento inserendo materiale cuscinetto in superficie, quali strati di ghiaia grossolana, tavolati ecc.
3. Per difendere le piante esistenti da urti e pericolosi scortecciamenti si obbliga alla costituzione del cantiere di approntare recinzioni solide che separino la zona dei lavori dalle alberature.
4. Non possono essere versate nel suolo sostanze pericolose per la vita vegetale. Le macerie devono essere completamente asportate a fine lavori ed i dislivelli eventualmente esistenti colmati con terreno agricolo.
5. Inadempienze alle precedenti norme comportano sanzioni specificate nell'art. 34 "Sanzioni".

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLA VEGETAZIONE DI PREGIO

ART. 27 – ALBERI MONUMENTALI, FILARI ALBERATI, SIEPI E MACCHIE DI PREGIO

1. Si definiscono alberi di pregio tutte le alberature meritevoli di attenzione, protezione e valorizzazione presenti sul territorio comunale presentanti uno o più dei seguenti elementi: dimensione e/o età (monumentali), rarità della specie (o varietà), motivi storici.
2. Sono alberi monumentali quelli elencati all'art. 7 comma 1 della L. n. 10/2013.
3. Si definiscono filari alberati e siepi da tutelare quelli indicati nella Tavola 3 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; un elenco di ulteriori alberature di pregio site all'interno del territorio comunale potrà essere adottato con apposito provvedimento.
4. La vegetazione di pregio di cui al presente articolo non potrà essere danneggiata e/o abbattuta e potrà essere sottoposta esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, questi sono sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune di Modigliana.
5. Gli interventi di abbattimento, potatura e modifiche dell'apparato radicale di esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare censiti nell'elenco degli "alberi monumentali d'Italia" ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014, riportati nell'APPENDICE E "Elenco alberi monumentali, siepi e macchie di pregio" sono sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune di Modigliana il quale richiederà un parere obbligatorio e vincolante al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – DIPEISR.
6. Gli interventi eseguiti in difformità rispetto alle norme suddette riguardanti gli esemplari censiti nell'elenco degli "alberi monumentali d'Italia" saranno sanzionati ai sensi della normativa statale di riferimento, mentre per quanto riguarda gli esemplari tutelati dal presente articolo e non censiti nel suddetto elenco saranno sanzionati ai sensi dell'art. 34 "Sanzioni" del presente Regolamento. La sanzione sarà indirizzata in solido ai soggetti a vario titolo inadempienti, quali proprietario, affittuario/usufruttuario, esecutore materiale dell'intervento ecc...

ART. 28 - AREE DA RINATURALIZZARE

1. Si tratta di tutte quelle zone che necessitano di un aumento della componente naturale compromessa dalle attività umane.
2. Gli alberi, gli arbusti, le siepi e i rampicanti dovranno essere piantati ad integrazione di una buona capacità di rinaturalizzazione spontanea.
3. La loro funzione è legata alla creazione di una fitta rete ecologica in territori di pianura ormai pesantemente antropizzati.
4. Nello specifico si elencano i seguenti casi:
 - a) aree demaniali adiacenti a corsi d'acqua;
 - b) fasce intorno a strade per traffico veloce (tangenziali, assi di scorrimento);
 - c) percorsi ai margini di aree artigianali, industriali e commerciali;
 - d) boschi di pianura con funzione di mitigazione all'isola di calore cittadina, ma anche in relazione ad aumento di biodiversità, cattura di biossido di carbonio, nonché attività sportive e ricreative;
 - e) terreni agricoli sottratti alla produzione e migliorativi dell'ecosistema.

ART. 29 – RELITTI, EMERGENZE E PROGETTI DI RINATURALIZZAZIONE

1. Qualora per effetto di aggiornamenti nella ricognizione del territorio, il Comune rilevasse relitti di aggregati florovegetazionali cui riconoscere valore non solo dal punto di vista paesistico, ma anche per la loro utilità nel concorrere alla formazione di corridoi ecologici per l'avifauna, e/o per la conservazione di tipi vegetali appartenenti alla tradizione ed in via

- di scomparsa, questi, pur rimanendo di proprietà dei privati, sono assoggettati a vincolo di tutela ai sensi del presente articolo.
2. Tali aggregati possono altresì costituire la base territoriale per la formazione di specifici progetti di rinaturalizzazione, che devono essere esplicitati mediante atti tecnici che illustrino le finalità, i tempi ed i modi.
 3. Tali aree potranno concorrere nella pianificazione urbanistica quali dotazioni territoriali.
 4. Nelle aree di cui al presente articolo, sono vietati:
 - a) la rimozione delle piante che costituiscono tali aggregati, salvo, sulla scorta di studio redatto da tecnico agronomo e/o forestale, i tagli e gli sfoltimenti di selezione per il loro rafforzamento;
 - b) raccogliere frutti, piante, o asportare parti di piante, così come terriccio e muschio;
 - c) lasciare liberi o abbandonare al loro interno animali di allevamento o domestici;
 - d) catturare animali selvatici, sottrarre nidi o danneggiare la normale riproduzione dell'avifauna;
 - e) operare spargimenti di sostanze di qualsiasi genere e natura;
 - f) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e macerie;
 - g) l'ingresso di qualunque mezzo motorizzato a eccezione di quelli di servizio o autorizzati;

ART. 30 - SALVAGUARDIA CORSI D'ACQUA

1. E' vietato versare nei corsi d'acqua sostanze pericolose all'ambiente. Le stesse fognature domestiche dovranno essere allacciate alla rete fognaria dove esiste e scaricare in acque superficiali solo dopo una depurazione in loco attraverso apposito impianto, come da norme vigenti.
2. E' vietato in ogni stagione incendiare le sponde dei fossi, dei canali e delle aree incolte in genere. E' vietato altresì il diserbo chimico delle stesse sponde, sia in relazione a danni all'ecosistema, sia in quanto la mancanza di copertura vegetale favorisce lo smottamento delle pareti del corso d'acqua.

ART. 31 - SALVAGUARDIA SIEPI E MACCHIE

1. Salvo casi specifici, è vietato il danneggiamento e l'estirpazione di siepi e macchie di vegetazione, poiché costituiscono un luogo per la riproduzione e nutrizione della fauna selvatica e della popolazione entomologica.
2. La potatura è consentita solo nei casi in cui ci sia una reale motivazione legata a lavori di manutenzione di aree limitrofe o per motivi fitosanitari o legati alla visibilità stradale. Sono favorevolmente considerati gli interventi di diffusione di siepi e boschetti in tutta l'area rurale del territorio.

ART. 32 – SALVAGUARDIA DELLE VECCHIE SISTEMAZIONI AGRICOLE

1. Sono salvaguardate le vecchie sistemazioni agricole, ovvero le partizioni poderali scandite da fossi e siepi, i filari liminari e quanto costituisce struttura testimoniale del paesaggio, e presidio ecologico.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 – ORDINANZE

1. In tutti i casi in cui si manifesti una violazione del presente Regolamento, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa, si può procedere a ordinanze di ripristino di una situazione originaria in particolare per abbattimento o estirpazione non autorizzata di alberature o siepi.

ART. 34 – SANZIONI

1. Al di fuori dei casi in cui il fatto sia punibile in forza di una norma di legge o di una norma speciale, chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla tabella successiva. All'accertamento della presente violazione si applica la diffida amministrativa di cui all'art. 7 bis della Legge regionale dell'Emilia Romagna n. 21 del 28.04.1984.

Per il mancato rispetto dei termini di preavviso (15gg.) relativamente le piantumazioni di vegetali in ambito di realizzazione di nuove urbanizzazioni Rif. Art. 10 comma 2	Da 45,00 € a 450,00 €
Per l'abbattimento non autorizzato/non comunicato di vegetali	Per ogni albero vedi calcolo estimativo APPENDICE C) dove SB = 150,00 €
Per interventi non autorizzati ad esemplari di pregio di cui all'art. 20 ed elencati nell'Appendice E	Per ogni albero vedi calcolo estimativo APPENDICE C) dove SB = 300,00 €
Per abbattimenti autorizzati/comunicati eseguiti al di fuori dei periodi consentiti dal Regolamento	€ 250,00
Per il mancato rispetto dei termini di esecuzione di abbattimenti con procedura semplificata e/o potature drastiche (5gg dalla comunicazione al Comune) – Rif. Art. 19 e 23	Da 45,00 € a 450,00 €
Per la piantumazione di alberature appartenenti a specie vietate	250,00 €
Per il mancato reimpianto di vegetali, a seguito di avvenuto abbattimento (per ogni albero)	500,00 €
Per l'esecuzione di potature drastiche/capitozzature senza aver presentato alcuna comunicazione e/o effettuate in periodi non consentiti	Da 45,00 € a 450,00 €
Per la violazione delle norme di cui agli art. 24, 25,26 del presente Regolamento	Da 45,00 € a 450,00 €

2. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi sono disciplinati in via generale dalla normativa vigente.
3. Tutti gli importi derivanti da sanzioni amministrative per le violazioni del presente Regolamento saranno introitati da apposito capitolo di bilancio e il loro uso sarà vincolato esclusivamente a interventi migliorativi sul verde pubblico e sull'ambiente del territorio.

ART. 35 - RINVIO

1. Per tutto ciò che riguarda gli ecosistemi non espressamente richiamato dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative europee, statali, regionali e locali vigenti in materia.